

N. 08293/2010 REG.SEN.  
N. 07531/2007 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 7531 del 2007, proposto da:  
Ministero dell'Economia e Finanze-Comando Gen.le Guardia di  
Finanza, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.le Stato,  
domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*contro*

Caccio' Roberto, De Lucia Armando, Madonia Enzo, rappresentati e  
difesi dagli avv. Marco Ballabio, Graziano Aschero, con domicilio  
eletto presso Segreteria Sezionale Cons. Stato in Roma, piazza Capo  
di Ferro, 13;

*per la riforma*

della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE II n.  
01045/2007, resa tra le parti, concernente diritto all'indennita' di  
trasferimento.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;  
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Caccio' Roberto e di De Lucia Armando e di Madonia Enzo;  
Viste le memorie difensive;  
Visti tutti gli atti della causa;  
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2010 il Cons. Sandro Aureli e udito l' per le Maurizio Greco (Avv.St.);  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Con la sentenza impugnata, il Tribunale amministrativo regionale della Liguria (Sez.II ^) ha accolto il ricorso proposto dai ricorrenti in primo grado ed odierni residenti (trasferiti da Loano alla Tenenza di Finale Ligure in data 26 aprile 2005 ) volto al riconoscimento del diritto ad ottenere l'indennità di trasferimento ex art. 1 legge 29.03.2001 n.86 (recante la nuova disciplina di tale indennità nelle Forze Armate), che l'Amministrazione,invece, ha negato per difetto del requisito della distanza.

La sentenza si è pronunciata favorevolmente sull'assunto, attraverso il quale è stato rovesciato l'argomento speso dell'Amministrazione nel provvedimento impugnato, che l'entrata in vigore dell'art.1 della legge n.86/2001, non consente più di ritenere la distanza maggiore di dieci chilometri tra due sedi di servizio, il presupposto "implicito" ma necessario per l'erogazione dell'indennità in questione.

Ed in effetti, detta norma, al contrario di quanto è stato possibile stabilire in via giurisprudenziale ai fini dell'applicazione della legge n.100 del 1987 che rinviava alla disciplina dell'indennità di missione (art.13 legge 02.04.1979 n.97 come sostituito dall'art.6 legge 19.02.1981,n. 27) , prevede quale requisito per l'erogazione dell'indennità di trasferimento d'autorità soltanto “ l'essere la nuova sede di servizio sita in comune diverso da quello di provenienza.”.

A confutazione della tesi del primo giudice, l'appellante Ministero ha dedotto che è errata l'impostazione del primo giudice secondo cui la legge n.86 del 2001(art.1) avrebbe introdotto, sotto il profilo in considerazione, una disciplina del trasferimento d'autorità sostanzialmente diversa dalla precedente.

La parte appellata si è costituita in giudizio per resistere al gravame del quale ha chiesto il rigetto.

All'udienza odierna il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.

L'appello è fondato e va accolto.

In tale ottica ritiene il Collegio che il contenuto innovativo dal punto di vista del contenuto della legge n.86 del 2001, esaltato non soltanto dalla sentenza impugnata ma anche nelle deduzioni della parte resistente, non è tale d'aver prodotto l'effetto di incidere sui requisiti minimi, già individuati dalla giurisprudenza amministrativa nel vigore dell'abrogata legge n.100 del 1987(v.Ad. Plen n.7 del 28 aprile 1999), occorrenti per la concreta attribuzione dell'indennità di

trasferimento, equiparandola all'indennità di missione.

Per effetto di quanto sopra, ben può affermarsi che la distanza chilometrica minima di 10 chilometri tra la nuova e l'originaria sede di servizio rappresenta ancora, pur nel mutato quadro normativo di riferimento, una condizione determinante ai fini dell'erogazione, non solo dell'indennità di missione( com'è da sempre) ma anche dell'indennità di trasferimento, e ciò sia nel vigore delle legge n.100, che nel vigore della legge n.86, che la prima ha abrogato.

Ad avviso della Sezione, infatti, appare decisivo osservare in quest'ottica che la lettera della nuova norma non appare sufficiente a sacrificare la funzione a cui resta ancorata la erogazione dell'indennità in parola, e dunque a ritenere un mutamento della sua ratio.

Quest'ultima coincide ancora con quella di compensare il disagio conseguente allo spostamento di sede di servizio, a cui usualmente si collega, a causa della distanza, anche lo spostamento di domicilio, di norma non necessario per distanze inferiori a 10 Km

E ciò è tanto più evocabile per il personale militare, a cui appartengono i resistenti, sottoposto invero a frequenti spostamenti. (T.A.R. Lazio –Roma , Sez.I<sup>^</sup>, 08. 04. 2009, n.3760) che non è pensabile possano essere tutti onerosi per l'Amministrazione, come accadrebbe se la condizione dei 10 Km venisse esclusa.

L'appello deve essere dunque accolto e per l'effetto va riformata la decisione di primo grado.

Nel peculiare andamento del processo ed alla luce delle questioni dedotte in primo e secondo grado, il Collegio ravvisa giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di ambedue i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunciando in merito all'appello in epigrafe, lo accoglie e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata respinge il ricorso di primo grado.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Gaetano Trotta, Presidente

Armando Pozzi, Consigliere

Salvatore Cacace, Consigliere

Sandro Aureli, Consigliere, Estensore

Raffaele Greco, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/11/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)